

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio", ed in particolare l'art. 36 "Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati", per le parti ancora vigenti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1308/2013, citato;
- il Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che "modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli";
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che "modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n.

479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni”;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/465 della Commissione del 30 marzo 2020, “recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020, “che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante, tra l’altro, “deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune, in relazione all’anno 2020”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020, “recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate”;

Richiamato in particolare l’art. 2 del citato Reg. 2020/465 recante: “misure di emergenza per risolvere il problema specifico delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite”, ove è disposto che:

- l’aiuto finanziario dell’Unione per i fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende anche il sostegno al capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione. L’aiuto è destinato a compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle regioni italiane Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, la cui produzione ortofrutticola nel 2019 è stata colpita dalla cimice marmorata asiatica;

- il massimale del 4,6 % del valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato dello 0,4 % e l'importo corrispondente allo 0,4 % supplementare è usato per misure di prevenzione e gestione delle crisi volte a far fronte ai danni causati dalla cimice marmorata asiatica nelle regioni sopra indicate;
- su richiesta delle organizzazioni di produttori, il limite del 50 % dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato al 60 % per le misure destinate a lottare contro la cimice marmorata asiatica nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori operanti nelle suddette regioni;

Richiamato inoltre l'art. 1 del suddetto Reg. 2020/592 recante la "deroga temporanea all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013" ove è stabilito che "il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi a titolo del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020";

Visti inoltre:

- il D.M. 29 agosto 2017, n. 4969 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stata adottata la "Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022";
- il D.M. 27 settembre 2018, n. 9286 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo che da corso alla "Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con D.M. 29 agosto 2017, n. 4969", ed il relativo Allegato;
- il D.M. 13 agosto 2019 n. 8867 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", ed il relativo Allegato;
- la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 5440 del 14/10/2019, avente ad oggetto "Attuazione dei programmi operativi delle

organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili" e relativo Documento tecnico allegato;

- il D.M. del 31/03/2020 n. 3318 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 2001 del 17/04/2020, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 della Commissione del 30 marzo 2020 - Disposizioni attuative", acquisita al protocollo del Servizio PG/2020/0300017 del 20/04/2020;
- il D.M. del 22/05/2020 n. 5779 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamati, in particolare, gli articoli 17 e 24 del citato D.M. n. 8867/2019 ove è stabilito, tra l'altro, che le Regioni effettuano i controlli previsti per l'approvazione dei programmi operativi, delle modifiche in corso d'anno, delle modifiche che non necessitano di preventiva approvazione (ivi incluse le c.d. variazioni di spesa) e delle modifiche relative alle misure di gestione e prevenzione crisi;

Richiamato inoltre l'art. 29, comma 4, del più volte citato D.M. 8867/2019, ove è precisato che "in deroga al comma 6 dell'art. 16 del medesimo D.M., le OP che hanno in corso un programma operativo presentato tramite la AOP, approvato a norma del decreto ministeriale del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto ministeriale del 27 settembre 2018 n. 9286 presentano tramite la AOP le modifiche di cui all'art. 34 del regolamento delegato alla Regione che ha approvato il programma operativo poliennale e le domande d'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione al relativo Organismo pagatore";

Visto inoltre l'art. 2, comma 1 del citato D.M. 3318/2020 ove è stabilito che "per l'annualità 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del Decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia Nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio";

Considerato che l'art. 3 del predetto D.M. 5779/2020,

tra l'altro, prevede che:

- per l'anno 2020, in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare due domande di modifica, rispettivamente entro il 30 giugno 2020 ed entro il 15 settembre 2020. Restano ferme le disposizioni relative alle modifiche relative all'aiuto finanziario nazionale e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- per l'anno 2020, in deroga all'articolo 17, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilità e per comprovate necessità dovute all'emergenza Covid-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla Regione e all'Organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile;

Preso atto, in dettaglio, che la citata Circolare ministeriale n. 2001/2020 stabilisce quanto segue, in relazione a ciascun sottoelencato argomento:

1. Fondi di mutualizzazione:

- le OP che costituiscono il fondo di mutualizzazione devono adottare un regolamento interno per la sua gestione, approvato dagli organi deliberanti dell'OP, che deve definire almeno l'ambito operativo, le modalità di partecipazione al fondo, l'organo di controllo interno all'OP, la durata del fondo, i versamenti apportati, le modalità di determinazione della perdita di reddito, degli indennizzi e della loro erogazione;
- le OP possono inserire il valore del "capitale iniziale" nell'ambito della quota di Fondo di esercizio destinata alle misure di crisi;
- per la costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, le OP devono attivare un conto corrente specifico;
- il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

2. Incremento delle misure di crisi

- le OP possono usufruire di un aiuto aggiuntivo dello 0,4% da destinare unicamente a misure di prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, par. 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compreso il fondo di mutualizzazione costituito ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/465, volte a far fronte ai danni causati dalla cimice asiatica;
- a tal fine, esse potranno aumentare il fondo di esercizio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34(2) lettera c) del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3. Aumento sostegno finanziario:

- le OP possono chiedere che l'aiuto del 50% sia aumentato al 60% per le spese relative ad interventi finalizzati alla lotta ed al contenimento della cimice asiatica, attuati nell'ambito del programma operativo, anche al di fuori delle misure di gestione e prevenzione delle crisi;
- a tal fine, le OP devono modificare l'annualità 2020 del programma operativo, rimodulando in maniera appropriata il fondo di esercizio e il progetto esecutivo annuale;
- in attuazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, si considera che tali modifiche non necessitino di preventiva approvazione, ma dovranno essere immediatamente comunicate alla Regione o Provincia autonoma competente ed inserite nella prima domanda di modifica utile, in quanto dovranno comunque essere valutate ed approvate dall'Amministrazione competente;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1264 del 1° agosto 2016: "Reg. (UE) n. 1308/2013 - Approvazione disposizioni regionali relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli";
- n. 222 del 27 febbraio 2017: "Reg. (UE) n. 1308/2013 - Certificazione della dichiarazione relativa al valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori ortofrutticole ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, del Reg. (UE) N. 543/2011";
- n. 132 del 28/01/2019: "Reg. (UE) n. 1308/2013 - Regolamenti (UE) 2017/891 e 2017/892 - Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi operativi per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 12028 del 25/07/2018, relativa all'“utilizzo dell'applicativo informatico denominato SIPAR per la presentazione dei programmi operativi OCM ortofrutta e approvazione delle relative procedure”;
- n. 5502 del 27/03/2019, relativa all'“utilizzo dell'applicativo informatico denominato SIPAR - modulo OCM Eventi - per la comunicazione degli eventi nell'ambito dei programmi operativi OCM ortofrutta e approvazione delle relative procedure”;
- n. 11733 del 27/06/2019, relativa all'“utilizzo dell'applicativo informatico denominato SIPAR - modulo modifiche in corso d'anno e modulo variazioni - modifiche gestione e prevenzione crisi- approvazione delle relative procedure e dei manuali operativi”;
- n. 17888 del 03/10/2019, recante “D.M. MIPAAFT 8867/2019 - Applicativo informatico denominato SIPAR - approvazione della nuova modulistica per la presentazione dei programmi operativi OCM ortofrutta”;
- n. 757 del 17/01/2020, relativa all'“utilizzo dell'applicativo informatico denominato SIPAR modulo "OCM programmi operativi - rendicontazione" - approvazione delle relative procedure, del manuale operativo e della modulistica”;
- n. 4582 del 18/03/2020, relativa alle: “azioni ambientali - conferma delle disposizioni di cui alla determinazione n. 5509/2019 e relativo allegato, posticipo del termine previsto per il caricamento e consolidamento dei dati relativi alle colture frutticole e perenni nell'apposito applicativo informatico (SIPAR) "gestione impegni programmi operativi OCM ortofrutta”;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, adeguare alle nuove disposizioni emergenziali, nazionali e dell'Unione valide solo per l'annualità 2020 (relative sia ai danni causati dalla cimice asiatica, sia all'emergenza epidemiologica correlata al Covid-19), parte della modulistica già adottata con la propria determinazione n. 11733/2019 al fine della presentazione di due modifiche in corso d'anno, delle modifiche che non necessitano di preventiva approvazione (incluse le eventuali intervenute variazioni di spesa) e delle modifiche relative alle misure di gestione e prevenzione crisi;

Ritenuto opportuno adottare, per le medesime motivazioni, anche un “modello di comunicazione” affinché le OP/AOP che decidano di dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione della stessa, ne diano immediata comunicazione a questo Servizio, anche per consentire

l'eventuale esecuzione dei controlli in corso d'opera (c.d. controlli eventi);

Atteso in particolare che per effettuare detta comunicazione le OP/AOP debbano inviare l'apposito modello debitamente compilato e firmato, a mezzo PEC, a questo Servizio all'indirizzo: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Ribadito che, al fine del c.d. controllo eventi, devono comunque essere utilizzate dalle OP/AOP le procedure di comunicazione già predisposte con la propria determinazione n. 5502 del 27/03/2019, a cui si rimanda, secondo le tempistiche in essa indicate;

Dato atto che, per le medesime motivazioni, è in corso l'adeguamento, relativamente all'annualità 2020, dei c.d. "moduli" dell'apposito applicativo informatico accessibile dal portale denominato SIPAR (Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali), messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, affinché:

- le OP/AOP possano presentare due modifiche in corso d'anno, rispettivamente entro il 30 giugno 2020 ed entro il 15 settembre 2020;
- possano essere inserite nei programmi operativi in corso i nuovi interventi introdotti dalla normativa nazionale e dell'unione;
- siano, conseguentemente, modificati i controlli informatici bloccanti relativi al massimale VPC e importo percentuale dell'aiuto in conformità al citato Reg. 2020/465;
- siano, inoltre, effettuati tutti gli altri adeguamenti informatici correlati a tutte le suddette intervenute modifiche normative, nonché alle eventuali ulteriori modifiche normative che dovessero essere approvate per fronteggiare le suddette emergenze;
- l'intero programma operativo di ciascuna OP/AOP sia comunque tracciato e monitorato, anche informaticamente, nelle sue evoluzioni dalla presentazione fino alla rendicontazione;

Considerato che i più volte citati Regolamenti adottati dall'Unione Europea per la gestione dell'emergenza sono del mese di aprile;

Preso atto che citato il D.M. n. 5779/2020, relativo alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che consente alle OP di presentare due domande di

modifica, di cui la prima entro il 30 giugno 2020 è stato firmato solo all'inizio del mese di maggio;

Dato atto che, a seguito di una verifica interna a questa Direzione, nonostante il tempestivo avvio delle attività tecniche ed informatiche volte a rendere fruibili i "moduli OCM Ortofrutta" dell'applicativo SIPAR, aggiornati in tempo utile per la presentazione da parte delle OP/AOP delle suddette modifiche entro il termine del 30 giugno, ciò non risulta possibile a causa delle tempistiche troppo ristrette;

Ritenuto quindi necessario individuare una modalità provvisoria, alternativa all'utilizzo del suddetto applicativo SIPAR, per consentire comunque alle OP/AOP di avvalersi delle opportunità offerte dalle più volte citata normativa derogatoria ed emergenziale di presentare due modifiche in corso d'anno, ai programmi operativi già approvati, entro i termini previsti dalla normativa vigente, a cui si rimanda;

Ritenuto conseguentemente opportuno derogare in via eccezionale all'obbligo di utilizzare i citati "moduli" dell'applicativo SIPAR quale unico strumento per una valida presentazione delle istanze nell'ambito dell'OCM Ortofrutta, consentendo comunque alle OP/AOP di presentare la domanda di modifica in corso d'anno entro il 30 giugno 2020;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D.M. 8867/2019 e dell'art. 3 del D.M. 5779/2020, la suddetta domanda di modifica in corso d'anno corredata degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, possa pertanto essere presentata a questo Servizio, entro il 30 giugno 2020, a mezzo PEC all'indirizzo: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Considerato comunque che, in un'ottica di tracciamento e monitoraggio complessivo, anche informatico, dello sviluppo di ciascun programma operativo, dalla presentazione fino alla sua rendicontazione, così come richiesto dalla Commissione Europea nelle buone prassi e linee guida da essa emanate, si ritiene opportuno delegare e autorizzare espressamente sin d'ora il Responsabile del procedimento a:

- comunicare formalmente alle OP/AOP il momento in cui l'applicativo SIPAR sia a tutti gli effetti operativo e debba quindi essere utilizzato quale unico strumento di presentazione delle relative istanze;
- chiedere di trasferire tutta la suddetta documentazione nel medesimo applicativo SIPAR, non appena possibile, secondo le modalità operative e con le tempistiche definite dal medesimo Responsabile, in conformità comunque a quanto

già stabilito alla determinazione di questo Servizio n. 11733/2019;

Ritenuto, infine, opportuno utilizzare la medesima modulistica adottata con il presente atto (allegati da 1 a 6) sia per la presentazione ordinaria delle istanze mediante dell'applicativo SIPAR, sia per la modalità di presentazione eccezionale a mezzo PEC, delle modifiche in corso d'anno, delle modifiche che non necessitano di preventiva approvazione (incluse le eventuali intervenute variazioni di spesa) e delle modifiche relative alle misure di gestione e prevenzione crisi;

Preso atto che l'art. 17, comma 7, del D.M. 8867/2019 prevede che:

- non necessitano di preventiva approvazione le modifiche degli interventi nell'ambito di una azione già approvata che non comportano cambio di tipologia di spesa e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al comma 3, lettera b), secondo trattino del medesimo articolo 17;
- dette modifiche che non necessitano di preventiva approvazione devono essere immediatamente comunicate alla regione e, se del caso, all'organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli previsti in fase esecutiva e inserite, con le motivazioni giustificative, nella prima domanda di modifica utile per i previsti controlli;
- ove tali modifiche, che non necessitano di preventiva approvazione, intervengono successivamente al termine ultimo per la presentazione della domanda di modifica e fatta salva per esse la congruità della spesa, le comunicazioni vanno fatte entro il 15 dicembre o, su disposizione della regione, al più tardi entro il 31 dicembre; se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la regione non dispone diversamente, dette modifiche si intendono approvate;

Considerato che i programmi operativi delle OP/AOP hanno decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Ritenuto conseguentemente opportuno, data la nota situazione emergenziale, consentire alle OP/AOP di effettuare le comunicazioni delle suddette modifiche di cui all'art. 17, comma 7 del D.M. 8867/2019 (che non necessitano di preventiva approvazione), che intervengano successivamente al termine ultimo per la presentazione della seconda domanda di modifica in corso d'anno, sino alla data del 31 dicembre 2020;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione n. 83 del 21/01/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista altresì la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 03/07/2018 avente ad oggetto: "approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 309 del 04/03/2019 recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca";
- n. 23685 del 23/12/2019 relativa, tra l'altro, alla proroga dell'incarico del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera nell'ambito della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, infine la propria determinazione dirigenziale n. 20191 del 13 dicembre 2017 recante "Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la **nuova modulistica**, valida solo per l'annualità 2020, per la presentazione a questo Servizio da parte delle OP/AOP, secondo le procedure già adottate con la propria determinazione n. 11733/2019 a cui si rimanda, delle due modifiche in corso d'anno ai programmi operativi già approvati, delle modifiche che non necessitano di preventiva approvazione (incluse le eventuali intervenute variazioni di spesa) e delle modifiche relative alle misure di gestione e prevenzione crisi (allegati da 1 a 6), parti integranti del presente atto;
2. di derogare, in via eccezionale, all'obbligo di utilizzo dell'applicativo SIPAR previsto dalla propria determinazione n. 11733/2019, prevedendo che le OP/AOP presentino la prima domanda di modifica in corso d'anno entro il 30 giugno 2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D.M. MIPAAFT 8867/2019 e dell'art. 3 del D.M. MIPAAF 5779/2020, a questo Servizio a mezzo PEC all'indirizzo:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;
3. di confermare tutto quant'altro stabilito con la propria determinazione n. 11733/2019 a cui si rimanda;
4. di delegare e autorizzare espressamente il Responsabile del procedimento a:
 - comunicare formalmente alle OP/AOP il momento in cui l'applicativo SIPAR, per quanto attiene i "moduli OCM

- Ortofrutta", sia aggiornato ed operativo e debba quindi essere utilizzato quale unico strumento obbligatorio di presentazione delle relative istanze;
- chiedere di trasferire la documentazione di cui al punto 2. nel suddetto applicativo SIPAR, non appena possibile, secondo le modalità operative e con le tempistiche definite dal medesimo Responsabile, in conformità a quanto già stabilito alla determinazione di questo Servizio n. 11733/2019;
5. di adottare un **"modello di comunicazione"**, ai sensi l'art. 3 del D.M. MIPAAF 5779/2020 (in deroga all'articolo 17, comma 4, del D.M. MIPAAFT n. 8867/2019), per le OP/AOP che decidano di dare corso ai contenuti della modifica al programma operativo, sotto la propria responsabilità e per comprovate necessità dovute all'emergenza Covid-19, anche prima della presentazione della stessa, (allegato 7), parte integrante del presente atto;
 6. che la comunicazione redatta secondo il modello di cui al punto 4., sia inviata dalle OP/AOP a questo Servizio a mezzo PEC all'indirizzo:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;
 7. che le OP/AOP possano effettuare le comunicazioni delle modifiche di cui all'art. 17, comma 7, del D.M. 8867/2019 (modifiche che non necessitano di preventiva approvazione), che intervengano successivamente al termine ultimo per la presentazione della seconda domanda di modifica in corso d'anno, sino alla data del 31 dicembre 2020;
 8. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013;
 9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione anche attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

Roberta Chiarini